Ordinanza
concernente l'attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza sull'attribuzione di organi)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 16 marzo 2007[1] sull'attribuzione di organi è modificata come segue:

Art. 19 Attribuzione secondo un sistema a punti

1 Il fegato è attribuito in seconda priorità al paziente che, senza un trapianto, non è in imminente pericolo di morte.

2 Il DFI stabilisce le priorità per l'attribuzione. Tiene conto:

a. del grado di urgenza di un trapianto entro i tre mesi successivi;
b. della possibilità di un trapianto parziale di fegato, in particolare per i pazienti giovani;
c. del fatto che determinati pazienti, a causa del loro gruppo sanguigno, devono contare su un tempo d'attesa molto lungo;
d. del grado di corrispondenza dell'età tra donatore e ricevente.

3 Il DFI può precisare i criteri di cui al capoverso 2 e ponderarli attribuendo loro un punteggio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS **810.212.4**